

CONVENZIONE TRA LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI CORNO GIOVINE-SANFIORANO-SANTO STEFANO LODIGIANO- CON IL COMUNE DI FOMBIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL T.U. 267/2000

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di _____ è sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati Enti:

Comune di Corno Giovine con sede legale a Corno Giovine (LO) in Piazza Caduti del Lavoro, C.F e P.I.V.A 04855800159 - C.F. 82501960155, rappresentato dal Sig. Pietro Bernocchi in qualità di Sindaco Pro-Tempore autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Comune di San Fiorano con sede legale San Fiorano (LO) in Piazza Roma n°1 C.F 03946020157 rappresentato dal Sig. Mario Ghidelli in qualità di Sindaco Pro-Tempore, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Santo Stefano Lodigiano con sede legale a Santo Stefano Lodigiano (LO) in Piazza Roma n°1 C.F 03946030156 rappresentato dal Sig. Massimiliano Lodigiani in qualità di Sindaco Pro-Tempore, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Fombio con sede legale a Fombio (LO) in Via Roma n° 83 C.F 82500030158 rappresentato dal Sig. Stefanoni Franco in qualità di Sindaco Pro-Tempore , autorizzato in forza della deliberazione consiliare nr.21 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Gli Enti Locali costituiti nel presente atto, in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari, determinano di gestire in forma associata e coordinata il servizio di Polizia Locale e Polizia Amministrativa ai sensi dell'art 30 del D.Lgs.267/200.

Art. 2 – FINALITÀ

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in modo coordinato i servizi di Polizia Locale, Polizia Amministrativa al fine di avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriali.

Art. 3 – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale per la gestione associata del servizio di Polizia Amministrativa e Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione.

L'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5 della Legge nr.65/1986 relativo al porto dell'arma coincide con il territorio dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione.

ART. 4 – FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI

L'Agente di Polizia locale svolge tutte le funzioni attinenti alle attività di Polizia Locale, Polizia Amministrativa, Giudiziaria e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata da leggi o regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.

ART. 5 – COMUNE CAPOFILA

Il Comune Capofila è individuato nel comune di Corno Giovine Comune Capo Convenzione

ART. 6 CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi e gli accordi finanziari per la gestione associata del servizio;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tale funzione e il relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla sull'espletamento della stessa funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
- e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- f) esamina le eventuali proposte di ingresso nella convenzione.

Art. 7 – DOTAZIONE ORGANICA E STRUTTURA DIREZIONALE

L'assegnazione del personale alla convenzione non comporta la costituzione di un distinto rapporto di lavoro che rimane in capo all'Ente di appartenenza. L'orario di servizio è stabilito dagli Enti associati di comune accordo.

ART. 8 – MEZZI E ATTREZZATURE

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili acquistati dai singoli Enti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà degli Enti acquirenti e sono assegnati all'Agente di Polizia Locale per il loro utilizzo su tutto il territorio di competenza; rimangono di competenza degli Enti acquirenti anche le spese di gestione e manutenzione.

2. I beni di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della convenzione o di recesso di uno degli Enti aderenti, sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.

3. L'acquisto di nuovi beni per il servizio in convenzione sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci e potrà essere effettuato sia pro quota, sia per intero a carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del servizio di Polizia Locale su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

4. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi ed il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso.

Art. 9 – RAPPORTI FINANZIARI

I costi connessi alla gestione del servizio sono individuati e concordati d'intesa tra gli Enti aderenti alla stessa, attraverso la Conferenza dei Sindaci, sulla base di accordi all'uopo sottoscritti, che ne regolano le modalità di ripartizione dei singoli Enti;

Art. 10 – PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, delle leggi e dei regolamenti sono di spettanza del comune convenzionato nel cui territorio sono state elevate.

Art. 11 – DURATA

La presente Convenzione decorrerà dalla sottoscrizione e scadrà il 31.12.2019 e potrà essere rinnovata con apposita deliberazione. E' escluso il rinnovo tacito.

ART. 12 SCIoglimento

La convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento per mutuo consenso degli enti interessati.

Nel caso di scioglimento la Conferenza dei Sindaci dovrà definire per ciascun Comune la quota e le modalità di riparto delle attrezzature e dei beni strumentali, adeguatamente atualizzati, sulla base della compartecipazione dei singoli Comuni convenzionati alle spese sostenute.

ART. 13 RECESSO

E' consentito il recesso, di ogni singolo Comune previo preavviso di mesi tre
Il recesso dovrà essere comunicato tramite indirizzo P.E.C all'indirizzo P.E.c degli altri Enti.

Il Comune di Corno Giovine

Il Comune di San Fiorano.

Il Comune di Santo Stefano Lodigiano

Il Comune di Fombio
